

3° - a riconoscere i singoli computatori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a garanzia del mutuo in parola, quali acollatori delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risultavano in dipendenza di quanto ai comma 1° e 2°.

4° - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e la quota di ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartita, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma, in dipendenza del citato contratto 1° febbraio 1952 rogito Cirilli, il 7 febbraio 1952 al n° 5605 del reg. gen. d'ord. e n. 3968 reg. part;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri immobiliari da ogni re-